

COMUNE DI BELLIZZI

Provincia di Salerno

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI PENDENTI

(c.d. “Rottamazione Quinquies”)

Ex Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 102-111

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. ____ del _____

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento.

Art. 2 - Regime dei dati acquisiti.

TITOLO II – DEFINIZIONE AGEVOLATA - MODALITA’ ED OBBLIGHI

Art. 3 – Oggetto della definizione agevolata

Art. 4 - Presentazione dell’istanza - modalità di pagamento della definizione agevolata – effetti ed obblighi

Art. 5 - Riscontro dell’istanza di definizione agevolata

Art. 6 – Strumenti di pagamento.

Art. 7 - Esito delle istanze di rateizzazione precedenti alla domanda di definizione agevolata

Art. 8 - Decadenza dal beneficio della definizione agevolata

Art. 9 - Comunicazione di discarico – oneri informativi del concessionario

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10 - Rinvio e coordinamento

Art. 11 - Clausola di adeguamento

Art. 12 – Entrata in vigore

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento.

1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento per la concessione del pagamento agevolato ovvero della definizione agevolata dei carichi pendenti, in applicazione dell'art. 1, commi 102-111, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199.

2. In particolare, sono oggetto del presente regolamento gli avvisi di accertamento ovvero le ingiunzioni in materia di tributi comunali notificati entro il 31 Dicembre 2023 ossia il titolo esecutivo formatosi con la notifica entro 31 Dicembre 2023, nonché le ingiunzioni in materia di violazioni al Codice della Strada o relative ad altre entrate patrimoniali notificate entro il 31 dicembre 2023. Per data di notifica ai fini dell'applicazione del presente articolo, si intende quella di emissione del provvedimento ovvero di spedizione dell'atto da parte dell'Ente ovvero del suo Concessionario della Riscossione, non rileva pertanto che l'atto sia stato recapitato al suo destinatario in data successiva al 31 Dicembre 2023. I presenti atti definibili possono essere stati emessi anche dal relativo Concessionario della Riscossione ovvero dal Concessionario della Riscossione allora competente per la fase di accertamento o di costituzione del titolo creditorio.

3. Lo scopo è garantire il buon andamento dell'attività del Comune temperandolo con il rapporto di collaborazione con i contribuenti e le linee guida del Governo in materia di giusta ed equa fiscalità.

4. Le norme del seguente regolamento sono diretta applicazione dei precetti normativi di cui all'art. 1, commi 102-110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, e dei principi di collaborazione e buon andamento dell'Amministrazione Finanziaria espressi dallo Statuto del contribuente-legge 212/2000 così come compatibili con le vigenti leggi in materia di accertamento e riscossione coattiva.

Art. 2 - Regime dei dati acquisiti.

1. I dati acquisiti in relazione alla gestione delle entrate e la loro elaborazione sono effettuati per esclusive finalità pubbliche, in forza delle leggi e dei regolamenti che disciplinano le varie entrate del Comune. In ogni caso i dati non potranno essere forniti a terzi esterni all'amministrazione comunale, salvo che la comunicazione non sia prevista da disposizioni di legge o regolamenti.

2. I dati potranno essere forniti a terzi affidatari di pubblici servizi o della gestione delle entrate, per le attività di istituto o, in caso di maturata decadenza del beneficio, per la prosecuzione di azioni esecutive,

nonché agli Enti ed uffici preposti alla gestione associata le cui convenzioni attuative regoleranno il diritto di accesso, utilizzo e riservatezza dei dati comunali.

3. I dati potranno essere forniti ai patrocinanti in giudizio degli interessi del Comune.

4. Salvo che non sia altrimenti disposto il Responsabile del trattamento dei dati è il responsabile del servizio che cura le attività di accertamento o riscossione dell'entrata. In caso di affidamento a terzi, gli affidatari comunicheranno all'amministrazione comunale i nominativi dei soggetti titolari e responsabili del trattamento.

5. Il Titolare del trattamento, come individuato ai sensi delle relative disposizioni, curerà l'applicazione delle normative in materia di trattamento dei dati personali.

6. I dati raccolti da terzi affidatari nell'ambito dell'attività affidata, restano di proprietà esclusiva del Comune. Alla cessazione dell'affidamento saranno trasmessi, nella forma richiesta dal Comune agli uffici comunali dallo stesso indicati, entro sessanta giorni dalla cessazione dell'affidamento. Il terzo che ha cessato l'affidamento si impegna a distruggere i dati di cui è in possesso alla scadenza di un anno dalla cessazione del rapporto contrattuale con il Comune.

TITOLO II – DEFINIZIONE AGEVOLATA - MODALITA' ED OBBLIGHI

Art. 3 – Oggetto della definizione agevolata

1. Attraverso l'adesione alla definizione agevolata, i debiti risultanti dai singoli carichi di cui all'art. 1, comma 2, del presente regolamento, possono essere estinti senza corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni e di interessi, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure di accertamento, riscossione, fasi esecutive, di giudizi pendenti o definiti inerenti i suddetti carichi debitori nonché di notificazione degli atti impositivi, cautelari o di riscossione. Gli importi dovuti a mero titolo di aggio dovuti al Concessionario della Riscossione non saranno corrisposti dal debitore, ma dall'Ente creditore secondo le pattuizioni intercorse con il Concessionario. Le spese legali eventualmente liquidate nei confronti dell'Ente in giudizi inerenti l'impugnativa degli atti oggetto di definizione agevolata, sono dovuti dal debitore ossia non rientrano tra i carichi definibili.

2. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, le disposizioni del presente regolamento si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Sicché il debitore aderendo alla definizione in oggetto potrà estinguere il suo carico debitorio attraverso il pagamento dell'importo maturato

a titolo di sanzioni allo scadere del suo pagamento ordinario nonchè corrispondendo le spese di accertamento e notificazione ivi comprese quelle affrontate per misure cautelari o di riscossione. Gli importi dovuti a mero titolo di aggio dovuti al Concessionario della Riscossione non saranno corrisposti dal debitore, ma dall'Ente creditore secondo le pattuizioni intercorse con il Concessionario ovvero, in assenza di pattuizioni pregresse o postume, saranno dovuti dall'Ente gli aggi previsti per i carichi inesigibili. Le spese legali eventualmente liquidate nei confronti dell'Ente in giudizi inerenti l'impugnativa degli atti oggetto di definizione agevolata, sono dovuti dal debitore ossia non rientrano tra i carichi definibili.

Art. 4 - Presentazione dell'istanza - modalità di pagamento della definizione agevolata – effetti ed obblighi

- 1. Il pagamento delle somme di cui al presente articolo è effettuato in unica soluzione, entro il 31 ottobre 2026, ovvero nel numero massimo di ventidue (22) rate, la prima e la seconda delle quali mensili, ciascuna di importo pari al 5 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 ottobre 2026 e il 30 novembre 2026; le restanti, trimestrali, di pari ammontare, con scadenza il 28 Febbraio, 31 Maggio, 31 Agosto e 30 Novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027.** L'importo minimo di ogni rata non può essere inferiore ad € 100,00 e comunque il piano rateale viene emesso dall'Ente in considerazione degli importi definibili. Possono accedere al piano rateale da definizione agevolata anche i soggetti che sono decaduti da precedenti rottamazioni o da precedenti rateizzazioni concesse per i medesimi carichi.
- 2. In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° novembre 2026, gli interessi al tasso del 3 per cento annuo;** non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
- 3. Il Concessionario della riscossione del Comune rende disponibili, su richiesta, ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale o attraverso il proprio personale in zona e comunque attraverso sistemi e modalità di pronto accesso per l'utenza, i dati necessari a individuare i carichi definibili.**
- 4. Il debitore, entro il 31 luglio 2026, manifesta all'agente della riscossione concessionario dell'Ente la sua volontà di procedere alla definizione di cui al presente regolamento con apposita dichiarazione predisposta dal concessionario medesimo e con le modalità che lo stesso avrà reso accessibili, scegliendo altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal presente regolamento.**
- 5. Nella dichiarazione di cui al comma precedente il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. In ogni modo la presentazione della dichiarazione di adesione concretizza acquiescenza al debito tributario. Dopo**

l'approvazione della domanda di definizione agevolata dei carichi pendenti il ricorrente deposita in giudizio i relativi documenti ossia la rinuncia al ricorso, con acquiescenza alla legittimità dell'atto impugnato. La causa viene definita di comune accordo richiedendo la cassata materia del contendere a spese compensate. Il mancato deposito dell'atto di rinuncia al ricorso ovvero il prosieguo del giudizio da parte del debitore è causa di decadenza dalla definizione agevolata accordata.

6. Le dichiarazioni di adesione formulate utilizzando una modulistica diversa da quella predisposta dall'Ente ossia dal Concessionario non saranno ritenute ricevibili ossia risulteranno inammissibili e non daranno luogo ad alcun riscontro, legittimando il prosieguo della fase di riscossione. Solo in caso di mancata predisposizione, da parte dell'ufficio competente, del modello di istanza di definizione agevolata dei carichi pendenti in oggetto, previa assistenza alla compilazione da parte del personale dell'Ufficio tributi ovvero del concessionario dell'accertamento e della riscossione che controfirma l'istanza, il debitore potrà presentare, al medesimo concessionario, istanza in carta libera che contenga tutti i riferimenti necessari per il suo riscontro nonché l'impegno alla rinuncia alle eventuali liti pendenti.

7. L'istanza deve contenere gli estremi (identificativo numero dell'atto ed anno d'imposta) dei singoli carichi che si intendono definire in maniera agevolata ossia i relativi titoli esecutivi (ad es. ingiunzione di pagamento, avviso di accertamento esecutivo, verbale del c.d.s. o relativa ingiunzione ove emessa) e può essere modificata **entro il 10 settembre 2026 e il relativo riscontro dovrà pervenire entro il 30 settembre 2026**. È possibile presentare più istanze inerenti più carichi definibili, ma resta salva la facoltà dell'ufficio competente di fornire un singolo riscontro. Le istanze prive di dati identificativi sono irricevibili ossia inammissibili e non daranno luogo ad alcun riscontro. E' fatta salva, entro i termini di presentazione dell'istanza ed utilizzando gli apposti modelli predisposti dall'Ente ovvero dal Concessionario della Riscossione, la facoltà dell'istante di integrare la precedente istanza priva di elementi identificati degli atti da definire in via agevolata.

8. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare per giovare della definizione agevolata, in caso di pagamenti pregressi si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione degli atti impositivi e di riscossione. Eventuali pregressi pagamenti a titolo di sanzioni ed interessi sono definitivamente acquisiti dall'Ente creditore ossia non vengono scomputati/detratti dal conteggio che quantifica l'ammontare da corrispondere a titolo di definizione agevolata. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto risultato dovuto a titolo di beneficio della prefata definizione agevolata, per beneficiare degli effetti della definizione stessa deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi presentando la relativa istanza sull'apposito modulo predisposto dall'Ente ovvero dal Concessionario della riscossione. Non si dà luogo al rimborso di somme eventualmente

corrisposte in eccesso ovvero le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

9. A seguito del ricevimento, da parte dell'Ente ovvero del Concessionario della presentazione dell'istanza di adesione alla definizione agevolata redatta sull'apposito modulo di cui ai precedenti commi 4,5,6 e 7 relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

- a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
- c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
- d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
- e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero salvo che il terzo non abbia già comunicato l'importo delle somme pignorate seppure non ancora corrisposte;
- f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- g) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015;
- h) per i fermi amministrativi di veicoli iscritti su carichi oggetto della presente definizione agevolata l'Ente ovvero il Concessionario della Riscossione rilascia un provvedimento di sospensione degli effetti del fermo amministrativo del veicolo per consentirne l'utilizzo. Il fermo amministrativo, salva la corresponsione delle spese di cancellazione, viene cancellato solo dopo il pagamento integrale degli importi ossia solo dopo la corresponsione integrale delle somme di cui alla definizione agevolata;
- i) per le iscrizioni ipotecarie di immobile iscritte su carichi oggetto della presente definizione agevolata l'Ente ovvero il Concessionario della Riscossione provvede, previo pagamento dei relativi oneri, alla cancellazione dell'ipoteca solo dopo il pagamento integrale degli importi ossia solo dopo la corresponsione integrale delle somme di cui alla definizione agevolata;

Art. 5 - Riscontro dell'istanza di definizione agevolata

1. Entro il **15 settembre 2026**, l'agente della riscossione ossia il concessionario comunica ai debitori che hanno presentato, sull'apposito modello di cui ai superiori articoli, la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello

delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Il debitore che, a seguito di presentazione di rituale istanza di definizione agevolata, rilevi di non aver ricevuto tale comunicazione entro **il 15 settembre 2026** deve fare reclamo presso l'Ente ovvero, in caso di affidamento in concessione dell'attività di riscossione, presso l'agenzia di zona del concessionario oppure inviando una pec ossia una racc.ta A/R presso la sede legale di quest'ultimo, **entro e non oltre il 25 settembre 2026**. La mancata o tardiva proposizione del reclamo non consentirà al debitore di essere rimesso in termini per le scadenze maturate. In ogni modo il mancato riscontro all'istanza, ossia alla dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, non produrrà alcuno degli effetti previsti dall'art.9, salvo in caso di accoglimento del relativo reclamo e con effetti retroattivi.

Art. 6 – Strumenti di pagamento.

1. Il pagamento dei tributi e delle altre entrate comunali in caso di adesione alla definizione agevolata oggetto del presente regolamento, avviene attraverso il Sistema “pagoPA” che rappresenta il sistema nazionale dei pagamenti elettronici in favore delle Pubbliche Amministrazioni e degli altri soggetti tenuti per legge all'adesione, in attuazione dell'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.lgs 82/2005) e dal D. L. 179/2012 e s.m.i.

2. Sono previsti i seguenti metodi di pagamento:

- a) "Delega unica F24" (c.d. modello F24) fino alla sua integrazione con il Sistema “pagoPA”;
- b) Sepa Direct Debit (SDD) fino alla sua integrazione con il Sistema “pagoPA”;

3. In ogni caso l'obbligazione, sia in caso di pagamento in una unica soluzione sia in caso di pagamento rateale, si intende assolta il giorno in cui l'ufficio competente rilascia quietanza di avvenuto versamento al soggetto debitore. Per gli incassi effettuati da soggetti incaricati del Comune, l'obbligazione si intende assolta fin dal momento del rilascio da parte dei soggetti stessi della relativa ricevuta. In ogni caso salvo buon fine del relativo incasso.

4. In alternativa alle modalità di cui ai precedenti punti il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato: a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall'agente della riscossione nella comunicazione di cui all'art. 5; b) mediante moduli di pagamento precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di riscontro all'istanza di definizione agevolata; c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione.

Art. 7 - Esito delle istanze di rateizzazione precedenti alla domanda di definizione agevolata

1. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata l'istanza di definizione agevolata di cui al presente regolamento, alla data del 1° ottobre 2026 le dilazioni sospese in virtù del precedente articolo 4, comma 9, sono automaticamente revocate.

Art. 8 - Decadenza dal beneficio della definizione agevolata

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, **di una rata**, di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui alla definizione agevolata in oggetto, la definizione non produce effetti e riprendono, senza avviso alcuno, le attività di riscossione coattiva. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui il Concessionario della riscossione prosegue l'attività di recupero. Gli importi corrisposti a titolo di definizione agevolata non rispettata verranno imputati prima al soddisfacimento degli importi dovuti a titolo di interessi di legge e di spese di accertamento e riscossione, di poi a quelli inerenti le sanzioni e se residuati alla sorta capitale.

Art. 9 - Comunicazione di scarico – oneri informativi del Concessionario

1. A seguito del pagamento delle somme di cui ai precedenti articoli il Concessionario della riscossione è automaticamente scaricato del relativo importo. Al fine di consentire agli enti creditori l'informativa del caso e di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso Concessionario della riscossione trasmette, anche in via telematica, all'Ente impositore una relazione annuale contenente i nominativi dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui al presente regolamento, correlata degli importi corrisposti e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento. In caso di decadenza del beneficio da definizione agevolata il concessionario, produrrà formale comunicazione all'Ente impositore. In caso di scadenza e mancato rinnovo della convenzione/concessione, l'agente della riscossione sarà tenuto alla gestione dei relative carichi ossia a curare le comunicazioni del caso. Fino al momento del subentro del nuovo soggetto se non diversamente previsto dalle parti, il concessionario è tenuto al prosieguo dell'ordinaria attività collegata alla definizione agevolata dei carichi pendenti originariamente affidata al medesimo.

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10 - Rinvio e coordinamento

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applica quanto previsto dalle norme e dai regolamenti dell'Ente locale che disciplinano ogni singola entrata.
2. Qualora gli articoli del presente regolamento non prevedano la salvaguardia delle discipline contenute nei singoli regolamenti riferiti alle entrate tributarie comunali, lo stesso comporta l'automatica disapplicazione di ogni diversa norma regolamentare precedentemente adottata in materia, concernente e limitatamente alla disciplina delle medesime fattispecie.
3. Per le entrate derivanti dalle sanzioni del Codice della strada e dalle sanzioni amministrative ex L. 689/81 si applicano gli articoli del presente regolamento per quanto compatibili con la specifica disciplina in materia.

Art. 11 - Clausola di adeguamento

1. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni e integrazioni della normativa regolante la specifica materia.

Art. 12 – Entrata in vigore

1. L'efficacia delle disposizioni regolamentari contenute nel presente regolamento, hanno decorrenza dal giorno della sua pubblicazione.